

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica

*Martedì 13 maggio 1997. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta inizia alle 21,10.

Modifica nella composizione della Commissione.

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che in data 8 maggio 1997 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Roberto Barbieri in sostituzione del deputato Roberto Di Rosa, dimissionario.

**Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 —
Relatore: Pasquini.**

(Relazione e rinvio della discussione).

Il Presidente Salvatore BIASCO fa presente che dopo la relazione non si passerà alla discussione, ma verrà tenuta una riunione dell'ufficio di presidenza per definire il successivo iter da seguire per pervenire al voto sul provvedimento nella prossima settimana.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, evidenzia che con la disciplina degli istituti dell'adesione e della conciliazione

giudiziale s'intende rendere più efficace l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e meno vessatorio il rapporto tra fisco e contribuente, nel quadro di una riduzione del carico di contenzioso. Sottolinea che il provvedimento estende a tutte le categorie di contribuenti e a tutti i tipi di imposte la procedura di adesione con una contestuale depenalizzazione di reati finanziari. Non è pregiudicato il potere di accertamento del fisco, in particolare nel caso di acquisizione di nuovi elementi nel presupposto che il maggior reddito accertato sia superiore al 50 per cento di quello definito e comunque non inferiore a 150 milioni.

Il provvedimento realizza una armonizzazione degli istituti della adesione e della conciliazione giudiziale e responsabilizza maggiormente gli uffici finanziari. Altri aspetti salienti sono la graduazione delle misure sanzionatorie per incentivare la sollecita definizione da parte del contribuente e una depenalizzazione (da cui sono esclusi i soli reati di tipo fraudolento) che opera retroattivamente in deroga al principio dell'ultrattività della legge penale tributaria; il tutto inserito in un contesto che propone una semplificazione e delegificazione del quadro normativo.

Passa poi in rassegna i singoli articoli del provvedimento, commentandoli brevemente e soffermandosi su taluni aspetti

problematici come l'applicazione dell'istituto della definizione con adesione al cosiddetto « concordato di massa », che richiederà alcuni aggiustamenti formali.

In merito all'articolo 4 avanza perplessità sull'esclusione dei comuni dalla partecipazione alle procedure di accertamento.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento reca all'articolo 8 e all'articolo 17, comma 3, ipotesi di delegificazione, da valutare positivamente benché non espressamente contemplate dalla legge delega.

In conclusione, ritiene che lo schema di decreto legislativo dia attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che pertanto possa essere formulata una proposta di parere favorevole con le seguenti osservazioni:

è necessario coordinare l'articolo 1, comma 1, con l'articolo 5, comma 1, perché l'accertamento con adesione non sia circoscritto al solo ambito della rettifica delle dichiarazioni già presentate;

il comma 2 dell'articolo 1 andrebbe più propriamente inserito nel capo III;

deve essere chiarito il rapporto dell'accertamento con adesione con il concordato di massa;

è inopportuno escludere i comuni dalla procedura di accertamento, trattandosi di deroga alla normativa generale non espressamente prevista dall'articolo 3, comma 120 citato;

in relazione all'articolo 5, comma 3, è necessario che si diano disposizioni esplicite per l'ipotesi di procedimento presso l'ufficio IVA;

in relazione all'articolo 6, comma 4, è opportuno specificare che l'istanza cui si fa riferimento è quella prevista dal comma 2 e non dal comma 1 di detto articolo;

in relazione all'articolo 8, comma 4, che rinvia ad un decreto ministeriale la regolamentazione delle ulteriori modalità di versamento, potrebbe ritenersi opportuna una più dettagliata disciplina nello stesso decreto legislativo.

Il Presidente rinvia la discussione ad altra seduta.

Informa infine la Commissione che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, con lettera in data odierna che sarà portata a conoscenza di tutti i componenti della Commissione, ha escluso che la Commissione medesima possa, in relazione al carattere dell'attività espletata, avvalersi di consulenze esterne in forma stabile. Potrà peraltro avvalersi, tramite i servizi studi delle due Camere, di contributi scientifici specialistici, nonché acquisire nel corso di attività conoscitive di tipo informale apporti di esperti esterni.

La seduta termina alle 21,50.